

IT
ALLEGATO IV

**INFORMATIVA SUL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E
PASSIVITÀ AMMISSIBILI - ISTRUZIONI**

1. Istruzioni di carattere generale: struttura e convenzioni

1.1 Struttura

1. Questo quadro per l'informativa sul MREL e sulla TLAC è costituito da tre gruppi di modelli:
 - (a) MREL e TLAC di gruppi soggetti a risoluzione ed entità soggette a risoluzione;
 - (b) MREL e TLAC di entità non soggette a risoluzione e filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) non UE;
 - (c) rango nella graduatoria dei creditori per i soggetti emittenti.
2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Nel presente allegato sono incluse ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun insieme di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.

1.2 Abbreviazioni

3. Ai fini degli allegati del presente regolamento si applicano le seguenti abbreviazioni:
 - (a) "MREL" fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE;
 - (b) "TLAC" fa riferimento al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII conformemente all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (c) "TLAC interna" fa riferimento al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE conformemente all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (d) "MREL interno" fa riferimento al MREL applicato ai soggetti che non sono entità soggette a risoluzione conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE.

2. EU KM2 Metriche principali - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
4. I soggetti spiegano nella descrizione che accompagna il modello qualsiasi differenza significativa tra gli importi dei fondi propri comunicati e l'importo IFRS 9 fully loaded a livello di gruppo soggetto a risoluzione. Essi spiegano inoltre qualsiasi differenza significativa tra l'importo IFRS 9 fully loaded a livello di gruppo soggetto a risoluzione e l'importo IFRS 9 fully loaded a livello di gruppo prudenziale.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
a	I soggetti indicano in questa colonna le informazioni sul MREL pertinenti conformemente agli articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE. I soggetti indicano il valore alla data di fine del periodo di informativa.
Da b a f	I soggetti che sono G-SII per cui è previsto il requisito della TLAC conformemente all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano in queste colonne le informazioni pertinenti a tale requisito. I periodi di informativa T, T-1, T-2, T-3 e T-4 sono periodi trimestrali. I soggetti indicano le date corrispondenti ai periodi di informativa. I soggetti che pubblicano tali informazioni su base trimestrale forniscono dati per i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4; i soggetti che pubblicano tali informazioni su base semestrale forniscono dati per i periodi T, T-2 e T-4; i soggetti che pubblicano tali informazioni su base annuale forniscono dati per i periodi T e T-4.

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
1	Fondi propri e passività ammissibili Pari ai valori indicati nel modello d'informativa EU TLAC1, riga 22.
EU-1a	Fondi propri e passività ammissibili - Di cui fondi propri e passività subordinate Pari ai valori indicati nel modello d'informativa EU TLAC1, riga EU-22a. Fondi propri, passività ammissibili incluse nell'importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e le passività incluse nell'importo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all'articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo,

	lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.
2	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del gruppo soggetto a risoluzione Pari al valore indicato nel modello d'informativa EU TLAC1, riga 23. Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA Pari ai valori indicati nel modello d'informativa EU TLAC1, riga 25. Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili indicato nella riga 1 è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-3a	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA - Di cui fondi propri e passività subordinate Pari ai valori indicati nel modello d'informativa EU TLAC1, riga EU-25 a. Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili comunicato nella riga EU-1a è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4	Misura dell'esposizione complessiva (TEM) del gruppo soggetto a risoluzione Pari al valore indicato nel modello d'informativa EU TLAC1, riga 24. Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, articolo 429, paragrafo 4, e articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
5	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM Pari al valore indicato nel modello d'informativa EU TLAC1, riga 26. Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili comunicato nella riga 1 è espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-5a	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM - Di cui fondi propri e passività subordinate Pari ai valori indicati nel modello d'informativa EU TLAC1, riga EU-26 a.

	Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili comunicato nella riga EU-1a è espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
6a	Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013? (deroga 5 %) Questa riga è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII. Se l'autorità di risoluzione consente che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto segnalante indica "sì". Se l'autorità di risoluzione non consente che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il gruppo soggetto a risoluzione o l'entità soggetta a risoluzione indica "no". Dato che le deroghe di cui all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 si escludono a vicenda, questa riga viene lasciata vuota se il soggetto segnalante ha compilato la riga 6b.
6b	Importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili consentiti se si applica la facoltà di subordinazione conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroga 3,5 % massimo) Questa riga è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII. L'importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili che l'autorità di risoluzione consente che siano considerate strumenti di passività ammissibili ai fini della TLAC conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che le deroghe di cui all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 si escludono a vicenda, questa riga viene lasciata vuota se il soggetto indica "sì" nella riga 6a.
6c	Se si applica la deroga per subordinazione con massimale conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse e incluso nella riga 1, diviso per le passività emesse che hanno rango pari a quello delle passività escluse e che sarebbero incluse nella riga 1 se non fosse applicato alcun massimale (%)

	Questa riga è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII. Questa riga informa i proprietari di debiti di primo rango (senior) emessi dall'entità soggetta a risoluzione in merito alla percentuale di debiti di primo rango (senior) non esclusi che è stata considerata ammissibile, in modo che, se del caso, possano applicare il regime di deduzioni di cui all'articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013. Se si applica la deroga per subordinazione con massimale di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, i soggetti segnalano: a) l'importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è incluso nell'importo segnalato nella riga 1; b) diviso per l'importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sarebbe incluso nella riga 1 se non fosse applicato alcun massimale.
	Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)
EU-7	MREL espresso in percentuale del TREA Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili del soggetto determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-8	MREL espresso in percentuale del TREA - Di cui soddisfatto con fondi propri o passività subordinate Se del caso, la parte del MREL che, conformemente all'articolo 45 ter, paragrafi da 4 a 8, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione ha prescritto che sia rispettata utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili, o passività di cui al paragrafo 3 di tale articolo, espressa in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-9	MREL espresso in percentuale della TEM Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili del soggetto segnalante determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

EU-10	MREL espresso in percentuale della TEM - Di cui soddisfatto con fondi propri o passività subordinate Se del caso, la parte del MREL che, conformemente all'articolo 45 ter, paragrafi da 4 a 8, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione ha prescritto che sia rispettata utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili, o passività di cui al paragrafo 3 di tale articolo, espressa in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.
-------	--

3. EU TLAC 1 Composizione: MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
5. La posizione di fondi propri e passività ammissibili relativa al gruppo soggetto a risoluzione comprende solo strumenti di capitale e passività ammissibili emessi dall'entità soggetta a risoluzione e, se conforme all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 88 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, dalle filiazioni dell'entità soggetta a risoluzione, ad esclusione dei soggetti esterni al gruppo soggetto a risoluzione. Analogamente, la posizione di fondi propri e passività ammissibili si basa sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio (corretto come consentito dall'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE) e sulla misura dell'esposizione complessiva calcolati a livello del gruppo soggetto a risoluzione.
6. Per quanto riguarda le rettifiche regolamentari, i soggetti pubblicano le deduzioni dai fondi propri e dalle passività ammissibili come cifre negative e le aggiunte ai fondi propri e alle passività ammissibili come cifre positive.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
a	I soggetti indicano in questa colonna le informazioni sul MREL pertinenti conformemente agli articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE.
b	I soggetti che sono G-SII per cui è previsto un requisito della TLAC conformemente all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano in questa colonna le informazioni pertinenti a tale requisito.
c	Questa colonna è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito TLAC. Questa colonna riporta la differenza tra gli importi applicabili nel contesto del requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE e gli importi applicabili nel contesto del requisito di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1	Capitale primario di classe 1 (CET1) CET1 del gruppo soggetto a risoluzione, calcolato conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) AT1 del gruppo soggetto a risoluzione, calcolato conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.
6	Capitale di classe 2 (T2) Capitale di classe 2 del gruppo soggetto a risoluzione, calcolato conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.
11	Fondi propri ai fini dell'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE Fondi propri ai fini dell'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, calcolati come somma di riga 1, riga 2 e riga 6.
12	Strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall'entità soggetta a risoluzione subordinati a passività escluse (non soggetti alla clausola grandfathering) <i>MREL</i> Passività ammissibili incluse nell'importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e sono emesse direttamente dall'entità soggetta a risoluzione. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. <i>TLAC</i> Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013 ed emesse direttamente dall'entità soggetta a risoluzione, eccetto quelle a cui è stato consentito di

	essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento. Questa riga non include né la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) né passività ammissibili soggette a clausola grandfathering di cui all'articolo 494 ter di tale regolamento.
EU-12a	Strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all'interno del gruppo soggetto a risoluzione subordinati a passività escluse (non soggetti alla clausola grandfathering) <i>MREL</i> Passività ammissibili incluse nell'importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono emesse da filiazioni e incluse nel MREL conformemente all'articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. <i>TLAC</i> Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento, emesse da filiazioni e aventi i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidati di un soggetto conformemente all'articolo 88 bis di tale regolamento. Questa riga non include né la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) né passività ammissibili soggette a clausola grandfathering di cui all'articolo 494 ter di tale regolamento.
EU-12b	Strumenti di passività ammissibili subordinati a passività escluse emessi prima del 27 giugno 2019 (subordinati soggetti alla clausola grandfathering) <i>MREL</i> Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni: - sono state emesse prima del 27 giugno 2019; - sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, della direttiva 2014/59/UE;

	- sono incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. <i>TLAC</i> Passività che soddisfano le seguenti condizioni: - sono state emesse prima del 27 giugno 2019; - sono conformi all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; - sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-12c	Strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non sono considerati elementi di classe 2 Parte ammortizzata degli strumenti T2 con durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013). In questa riga è comunicato solo l'importo non riconosciuto nei fondi propri, ma che soddisfa tutti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 ter del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.
13	Passività ammissibili non subordinate a passività escluse (non soggette alla clausola grandfathering pre-massimale) <i>MREL</i> Passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE e che non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. <i>TLAC</i> Passività che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e a cui può essere concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente

	all'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento o a cui è concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento. Nei casi in cui si applica l'articolo 72 ter, paragrafo 3, o l'articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in questa riga è indicato l'intero importo senza l'applicazione dei massimali pari rispettivamente a 3,5 % e 2,5 %. Questa riga non comprende gli eventuali importi riconoscibili in via transitoria conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-13a	Passività ammissibili non subordinate a passività escluse emesse prima del 27 giugno 2019 (pre-massimale) <i>MREL</i> Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni: - sono state emesse prima del 27 giugno 2019; - soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE e non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; - sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. <i>TLAC</i> Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni: - sono state emesse prima del 27 giugno 2019; - soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e a cui può essere concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento o a cui è concesso di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento; - sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

	Nei casi in cui si applica l'articolo 72 ter, paragrafo 3, o l'articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in questa riga è segnalato l'intero importo senza l'applicazione dei massimali pari rispettivamente a 3,5 % e 2,5 %.
14	Importo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili dopo l'applicazione dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 <i>MREL</i> Questa riga è uguale alla somma della riga 13 e della riga EU-13a. <i>TLAC</i> Nei casi in cui si applica l'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, questa riga riporta la somma degli importi indicati nelle righe 13 e 13a di cui sopra dopo l'applicazione dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, e dell'articolo 494, paragrafo 2, rispettivamente, di tale regolamento. Nei casi in cui non si applica l'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma il soggetto beneficia dell'applicazione dell'articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento, questa riga è uguale alla somma della riga 13 e della riga EU-13a.
17	Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche. Da calcolare come la somma di riga 12, riga EU-12a, riga EU-12b, riga EU-12c e riga 14.
EU-17a	Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche - Di cui elementi di passività subordinate <i>MREL</i> Le passività ammissibili incluse nell'importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e le passività emesse da filiazioni incluse nel MREL conformemente all'articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. <i>TLAC</i> Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento.

	Questa riga comprende le passività subordinate che sono ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013). Da calcolare come la somma di riga 12, riga EU-12a, riga EU-12b e riga EU-12c.
18	Elementi di fondi propri e passività ammissibili prima delle rettifiche Elementi di fondi propri e passività ammissibili prima delle rettifiche Da calcolare come la somma della riga 11 e della riga 17.
19	(Deduzione di esposizioni tra gruppi soggetti a risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE)) Importo negativo Deduzioni delle esposizioni tra gruppi di G-SII soggetti a risoluzione con MPE, che corrispondono a strumenti di fondi propri o di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, conformemente all'articolo 72 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
20	(Deduzione di investimenti in altri strumenti di passività ammissibili) Importo negativo <i>TLAC</i> Deduzioni di investimenti in altri strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 sexies, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli da 72 septies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Importo da dedurre dagli elementi di passività ammissibili conformemente alla parte due, titolo I, capo 5 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. <i>MREL e TLAC</i> Questa riga comprende anche gli importi rientranti nell'ambito di un'autorizzazione a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili a norma dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, nella misura in cui il soggetto che pubblica l'informativa non abbia ancora utilizzato integralmente tali importi per rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare tali strumenti.

22	Fondi propri e passività ammissibili dopo le rettifiche Fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Da calcolare come la somma di riga 18, riga 19 e riga 20. <i>MREL</i> L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL è pari alla somma di: (i) fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013; (ii) passività ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. <i>TLAC</i> L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini della TLAC è l'importo di cui all'articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013, costituito da: (i) i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013; (ii) le passività ammissibili di cui all'articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-22a	Di cui fondi propri e passività subordinate Fondi propri e passività ammissibili incluse nell'importo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, di tale direttiva e le passività incluse nell'importo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all'articolo 45 ter, paragrafo 3, di tale direttiva.
23	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) Importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio indicato in questa riga è l'importo complessivo dell'esposizione al rischio che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.

24	Misura dell'esposizione complessiva (TEM) Conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, la misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. La misura dell'esposizione complessiva segnalata in questa riga è la misura dell'esposizione complessiva che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.
25	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA Ai fini di questa riga, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL o della TLAC, a seconda dei casi, è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da calcolare dividendo la riga 22 per la riga 23.
EU-25a	Di cui fondi propri e passività subordinate Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili computato ai fini del MREL è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da calcolare dividendo la riga 22a per la riga 23.
26	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM Ai fini di questa riga, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL o della TLAC, a seconda dei casi, è espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Da calcolare dividendo la riga 22 per la riga 24.
EU-26a	Di cui fondi propri e passività subordinate Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili computato ai fini del MREL è espresso in percentuale della

	misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Da calcolare dividendo la riga 22a per la riga 24.
27	CET1 (in percentuale del TREA) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del gruppo soggetto a risoluzione L'importo di CET1, in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, pari a zero o positivo, disponibile dopo aver soddisfatto ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE e il maggiore tra: a) se del caso, il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, se calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo e b) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, se calcolato conformemente al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo. Il valore indicato è identico sia nella colonna del MREL sia nella colonna della TLAC. Esso tiene conto dell'effetto di disposizioni transitorie sui fondi propri e sulle passività ammissibili, sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio e sui requisiti stessi. Non sono considerati né gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE né il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.
28	Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, applicabile al gruppo soggetto a risoluzione conformemente al primo comma, punto 6, di tale articolo.
29	Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente - Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di conservazione del capitale.

30	Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente - Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito anticiclico di riserva di capitale.
31	Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente - Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
EU-31a	Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente - Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva per i G-SII o gli O-SII.
EU-32	Importo complessivo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

4. EU ILAC Capacità interna di assorbimento delle perdite: MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE (TLAC interna)
7. Questo modello contiene le informazioni su fondi propri e passività ammissibili di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE (MREL interno), nonché del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE applicabile alle filiazioni significative di G-SII di paesi terzi di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 (TLAC interna).

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
a	I soggetti indicano in questa colonna le informazioni sul MREL interno pertinenti conformemente agli articoli 45 e 45 septies della direttiva 2014/59/UE.
b	I soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE conformemente all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano in questa colonna le informazioni sulla TLAC interna pertinenti conformemente all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

c	Informazioni qualitative relative al requisito applicabile e al livello di applicazione.
---	--

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
EU-1	È previsto per il soggetto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE? (Sì/No) Se per il soggetto è previsto il requisito di TLAC interna conformemente all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-2	Se la risposta a EU-1 è "Sì", il requisito si applica su base consolidata o individuale? (C/I) Se per il soggetto è previsto il requisito di TLAC interna su base consolidata o individuale, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013. Se il requisito è su base consolidata, l'intero modello è compilato su base consolidata. In tutti gli altri casi il presente modello è compilato su base individuale.
EU-2a	È previsto per il soggetto il MREL interno? (Sì/No) Se per il soggetto è previsto il MREL conformemente agli articoli 45 e 45 septies della direttiva 2014/59/UE.
EU-2b	Se la risposta a EU-2a è "Sì", il requisito si applica su base consolidata o individuale? (C/I) Se per il soggetto è previsto il MREL interno su base consolidata o individuale. Se il requisito è su base consolidata, l'intero modello è compilato su base consolidata. In tutti gli altri casi il presente modello è compilato su base individuale.
EU-3	Capitale primario di classe 1 (CET1) Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 CET1 su base individuale o consolidata, a seconda dei casi, calcolato conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
EU-4	Capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono considerati solo se soddisfano i criteri di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e

	all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE. Per quanto riguarda il MREL interno, gli strumenti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/59/UE sono inclusi se si applica tale paragrafo. Gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.
EU-5	Capitale di classe 2 ammissibile Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 Gli strumenti di classe 2 sono considerati solo se soddisfano i criteri di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE. Per quanto riguarda il MREL interno, gli strumenti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/59/UE sono inclusi se si applica tale paragrafo. Gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.
EU-6	Fondi propri ammissibili Somma di CET1, capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e capitale di classe 2 ammissibile.
EU-7	Passività ammissibili <i>MREL interno</i> Passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell'articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. Se l'autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto di soddisfare con garanzie il MREL interno, è incluso in questa riga anche l'importo delle garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE. <i>TLAC interna</i> L'importo delle passività ammissibili è calcolato conformemente all'articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 se tali passività

	soddisfano le condizioni di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 2, di tale regolamento.
EU-8	Passività ammissibili - Di cui garanzie consentite Se l'autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto di soddisfare con garanzie il MREL interno, l'importo delle garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
EU-9a	(Rettifiche) Importo negativo In questa riga sono comunicate le rettifiche seguenti: - gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti che devono essere dedotti in conformità dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE; - gli importi rientranti nell'ambito di un'autorizzazione a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili a norma dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, nella misura in cui il soggetto segnalante non abbia ancora utilizzato integralmente tali importi per rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare tali strumenti ("importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva").
EU-9b	Elementi di fondi propri e passività ammissibili dopo le rettifiche <i>MREL interno</i> Importi di fondi propri ammissibili e passività ammissibili del soggetto, al netto delle rettifiche, conteggiati ai fini del MREL interno conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell'articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. Da calcolare come la somma di riga EU-6, riga EU-7 e riga EU-9a. <i>TLAC interna</i> Fondi propri ammissibili e passività ammissibili conteggiati ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da calcolare come la somma della riga EU-6 e della riga EU-7.

EU-10	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) Importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto individuale o del gruppo consolidato al cui livello sono stati stabiliti i requisiti, a seconda dei casi, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio segnalato in questa riga è l'importo complessivo dell'esposizione al rischio che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.
EU-11	Misura dell'esposizione complessiva (TEM) Misura dell'esposizione complessiva (denominatore del coefficiente di leva finanziaria) del soggetto individuale o del gruppo consolidato al cui livello sono stati stabiliti i requisiti, a seconda dei casi, conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013. La misura dell'esposizione complessiva segnalata in questa riga è la misura dell'esposizione complessiva che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.
EU-12	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA Fondi propri e passività ammissibili, in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. Da calcolare dividendo la riga EU-9b per la riga EU-10.
EU-13	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA - Di cui garanzie consentite Se l'autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto di soddisfare con garanzie il MREL interno, l'importo delle garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. Da calcolare dividendo la riga EU-8 per la riga EU-10.
EU-14	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM Fondi propri e passività ammissibili, in percentuale della misura dell'esposizione complessiva. Da calcolare dividendo la riga EU-9b per la riga EU-11.

EU-15	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM - Di cui garanzie consentite Se l'autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto di soddisfare con garanzie il MREL interno, l'importo delle garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, in percentuale della misura dell'esposizione complessiva. Da calcolare dividendo la riga EU-8 per la riga EU-11.
EU-16	CET1 (in percentuale del TREA) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto L'importo CET1, pari a zero o positivo, disponibile dopo aver soddisfatto ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE e il maggiore tra: a) se del caso, il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, se calcolato conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 1, di tale regolamento come il 90 % del requisito di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e b) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE, se calcolato conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. Il valore indicato è identico sia nella colonna del MREL sia nella colonna della TLAC. Esso tiene conto dell'effetto di disposizioni transitorie sui fondi propri e sulle passività ammissibili, sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio e sui requisiti stessi. Non sono considerati né gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE né il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.
EU-17	Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, applicabile al soggetto conformemente all'articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.
EU-18	Requisito espresso in percentuale del TREA <i>MREL interno</i>

	Requisito di fondi propri e passività ammissibili applicabile al soggetto conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (a livello individuale o consolidato, a seconda dei casi). <i>TLAC interna</i> Requisito di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (a livello individuale o consolidato, a seconda dei casi).
EU-19	Requisito espresso in percentuale del TREA - Parte del requisito che può essere soddisfatta con garanzie Se del caso, parte del requisito di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio che può essere soddisfatta con garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
EU-20	Requisito espresso in percentuale della TEM <i>MREL interno</i> Requisito di fondi propri e passività ammissibili applicabile al soggetto conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE, espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva (a livello individuale o consolidato a livello di impresa madre nell'UE, a seconda dei casi). <i>TLAC interna</i> Requisito di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva (a livello individuale o consolidato, a seconda dei casi).
EU-21	Requisito espresso in percentuale della TEM - Parte del requisito che può essere soddisfatta con garanzie Se del caso, parte del requisito di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva che può essere soddisfatta con garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
EU-22	Importo complessivo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

5. EU TLAC2 Rango nella graduatoria dei creditori - Soggetti che non sono entità soggette a risoluzione
8. Le informazioni incluse nel modello EU TLAC2 sono pubblicate a livello di singolo soggetto.
9. Il modello EU TLAC2 esiste in due versioni, EU TLAC2a e EU TLAC2b. Il modello EU TLAC2a comprende tutte le passività che hanno rango pari o inferiore rispetto agli strumenti ammissibili ai fini del MREL, inclusi fondi propri e altri strumenti di capitale. Il modello EU TLAC2b riporta solo i fondi propri e le passività ammissibili per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 septies di tale direttiva.
10. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, i soggetti per cui non è previsto l'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti all'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 septies di tale direttiva, possono scegliere se utilizzare il modello EU TLAC2a o EU TLAC2b per conformarsi agli obblighi di informativa di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
11. A partire dalla data di applicazione dell'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, i soggetti emittenti indicano nel modello TLAC2a le passività potenzialmente ammissibili ai fini dei requisiti del MREL interno e della TLAC interna. Prima di tale data, i soggetti emittenti pubblicano le passività potenzialmente ammissibili ai fini del requisito di TLAC interna.
12. Gli importi indicati nelle righe sono ripartiti in base al rango in caso di insolvenza sulla base della normativa in materia di insolvenza del soggetto emittente, indipendentemente dal diritto che disciplina lo strumento.
13. Il rango in caso di insolvenza è quello comunicato dall'autorità di risoluzione competente conformemente alla presentazione standardizzata di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
14. I ranghi sono presentati in ordine dal più basso al più elevato. Le colonne relative ai ranghi sono aggiunte fino a quando sono stati comunicati gli strumenti potenzialmente ammissibili di rango più elevato.
15. L'importo attribuibile a ciascun rango è ripartito ulteriormente in importi di proprietà dell'entità soggetta a risoluzione, compresi gli importi detenuti direttamente o indirettamente da tale entità attraverso soggetti lungo la catena del controllo, se del caso; e importi non di proprietà dell'entità soggetta a risoluzione, se del caso. L'importo complessivo di ciascuna riga è inserito nell'ultima colonna della rispettiva riga.

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
1	Campo vuoto nell'UE
2	Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero) Il numero dei ranghi in caso di insolvenza (n) nella gerarchia dei creditori dipenderà dall'insieme delle passività del soggetto emittente. La descrizione specifica anche i tipi di crediti che rientrano in tale rango in caso di insolvenza (ad esempio, CET1 o strumenti di classe 2). Sono presenti una colonna per ciascun rango in caso di insolvenza, il cui importo è detenuto interamente dall'entità soggetta a risoluzione, compresi gli importi detenuti direttamente o indirettamente da tale entità attraverso soggetti lungo la catena del controllo, se del caso, e una seconda colonna per la parte dell'importo per rango che è detenuta anche da proprietari che non sono l'entità soggetta a risoluzione.
3	Passività e fondi propri L'importo di fondi propri, passività ammissibili e passività di rango pari o inferiore rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili. Comprende anche le passività escluse dal bail-in. Questa riga non si applica nel modello EU TLAC2b.
4	Passività e fondi propri - Di cui passività escluse Ripartizione delle passività escluse conformemente all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e, se del caso, all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. Questa riga non si applica nel modello EU TLAC2b.
5	Passività e fondi propri meno passività escluse Passività e fondi propri al netto delle passività escluse. Questa riga non si applica nel modello EU TLAC2b.
6	Sottoinsieme di passività e fondi propri meno passività escluse che sono fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno o della TLAC interna Ripartizione dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini del MREL interno o ai fini della TLAC interna, a seconda dei casi, conformemente al precedente paragrafo 11.

7	Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni Sottoinsieme della riga 6 con la durata residua pertinente.
8	Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni Sottoinsieme della riga 6 con la durata residua pertinente.
9	Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni Sottoinsieme della riga 6 con la durata residua pertinente.
10	Di cui durata residua ≥ 10 anni, ma esclusi titoli perpetui Sottoinsieme della riga 6 con la durata residua pertinente.
11	Di cui titoli perpetui Sottoinsieme della riga 6 costituito da titoli perpetui.

6. EU TLAC3 Rango nella graduatoria dei creditori - Entità soggetta a risoluzione

16. Le informazioni incluse nel modello EU TLAC3 sono pubblicate a livello di singolo soggetto.
17. Il modello EU TLAC3 esiste in due versioni, EU TLAC3a e EU TLAC3b. Il modello TLAC3a comprende tutte le passività che hanno rango pari o inferiore rispetto agli strumenti potenzialmente ammissibili ai fini del MREL, inclusi fondi propri e altri strumenti di capitale. Gli importi che non sono ammissibili unicamente a causa dei requisiti di subordinazione sono inclusi integralmente nella riga corrispondente al pertinente rango in caso di insolvenza, cioè senza applicare i massimali. Il modello EU TLAC3b riporta solo i fondi propri e le passività ammissibili per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 sexies di tale direttiva.
18. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, i soggetti per cui non è previsto l'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti all'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 sexies di tale direttiva, possono scegliere se utilizzare il modello EU TLAC3a o EU TLAC3b per conformarsi agli obblighi di informativa di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
19. A partire dalla data di applicazione dell'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, i soggetti emittenti indicano nel modello TLAC3a le passività potenzialmente ammissibili ai fini dei requisiti del MREL e della TLAC. Prima di tale data, i soggetti emittenti pubblicano le passività potenzialmente ammissibili ai fini del requisito di TLAC interna.

20. Gli importi indicati nelle righe da 2 a 10 sono ripartiti in base al rango in caso di insolvenza sulla base della normativa in materia di insolvenza del soggetto emittente, indipendentemente dal diritto che disciplina lo strumento.
21. I ranghi in caso di insolvenza sono quelli comunicati dall'autorità di risoluzione competente conformemente alla presentazione standardizzata specificata nel modello di segnalazione pertinente.
22. I ranghi sono presentati in ordine dal più basso al più elevato. Le colonne relative ai ranghi sono aggiunte fino a quando sono stati comunicati gli strumenti potenzialmente ammissibili di rango più elevato.

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
1	Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero) Il numero dei ranghi in caso di insolvenza (n) nella gerarchia dei creditori dipenderà dall'insieme delle passività del soggetto. È presente una colonna per ciascun rango in caso di insolvenza. La descrizione specifica anche i tipi di crediti che rientrano in tale rango in caso di insolvenza (ad esempio, CET1 o strumenti di classe 2).
2	Passività e fondi propri L'importo di fondi propri, passività ammissibili e passività di rango pari o inferiore rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili. Comprende anche le passività escluse dal bail-in. Questa riga non si applica nel modello EU TLAC3b.
3	Passività e fondi propri - Di cui passività escluse Ripartizione delle passività escluse conformemente all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e, se del caso, all'articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva. Questa riga non si applica nel modello EU TLAC3b.
4	Passività e fondi propri meno passività escluse Passività e fondi propri al netto delle passività escluse. Questa riga non si applica nel modello EU TLAC3b.
5	Sottoinsieme di passività e fondi propri meno passività escluse che sono fondi propri e passività potenzialmente ammissibili ai fini del MREL o della TLAC

	Ripartizione dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini del MREL o ai fini della TLAC, a seconda dei casi, conformemente al precedente paragrafo 19, senza l'applicazione dei massimali sul riconoscimento delle passività non subordinate.
6	Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni Sottoinsieme della riga 5 con la durata residua pertinente.
7	Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni Sottoinsieme della riga 5 con la durata residua pertinente.
8	Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni Sottoinsieme della riga 5 con la durata residua pertinente.
9	Di cui durata residua ≥ 10 anni, ma esclusi titoli perpetui Sottoinsieme della riga 5 con la durata residua pertinente.
10	Di cui titoli perpetui Sottoinsieme della riga 5 costituito da titoli perpetui.